

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Discesa Fosso n.47

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 07 Ottobre 2016

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Guido Del Re

Francesco Casarola

DECISIONI

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Estinzione del procedimento per decorrenza termini art. 32 ter CGS pubblicato su CU 19 del 4.10.2016

Il Tribunale Federale Nazionale sez. Disciplinare ha affermato il principio che il termine di 30 giorni per il deferimento ex art. 32 ter CGS è perentorio. La motivazione si desume sia dall'impossibilità della parte Procura Federale di dettare i tempi del procedimento sia perché l'art. 38 CGS prescrive che tutti i termini del CGS sono perentori.

Nel caso di specie ha dichiarato estinto il procedimento poiché il deferimento è stato notificato oltre il termine indicato dall'art. 32 ter CGS.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Non esiste continuazione per le violazioni riguardanti il mancato pagamento pubblicato su CU 18 del 27.09.2016

Il Tribunale Federale Nazionale sez. Disciplinare ha disposto che in merito a mancati pagamenti nei confronti di tesserati da parte della stessa società, non può applicarsi il principio della continuazione, essendo mancanti i profili oggettivi e soggettivi. Condannando pertanto il presidente all'inibizione e la società ad un punto di penalizzazione.

-APPROFONDIMENTI

ALLARDYCE: Tra divieto di tpo e mancanza di lealta', probita' e correttezza

Cosa sarebbe accaduto se l'allenatore della nazionale italiana avesse rilasciato informazioni circa la presunta violazione delle norme sul TPO? E' questa l'ipotesi che dobbiamo fare per comprendere la vicenda inglese e calarla all'interno del nostro ordinamento. Prima di proseguire con la spiegazione delle norme che si celano dietro la problematica del TPO, bisogna delimitare la questione all'interno di un recinto fattuale. L'ormai ex allenatore dell'Inghilterra ha di fatto messo in atto una consulenza ad alcuni soggetti che si sono qualificati come possibili investitori interessati al mondo del calcio.

Di fatto si sono posti come dei soggetti che volevano finanziare e speculare all'interno del mondo sportivo. Allerdyce avrebbe fornito loro "consulenze" su come aggirare la normativa posta dalla FIFA per vietare il TPO, dando l'opportunità di evitare le sanzioni del TPO stesso.

Prima di analizzare la norma che vieta il TPO è bene analizzare se questo possa essere un'opportunità o una minaccia per il calcio.

Il divieto del TPO (la proprietà sulle terze parti) invita ad una riflessione sull'opportunità di definire una misura diversa e meno radicale, rispetto a quella che sarà attuata. La soluzione di un problema, evidentemente, non è mai l'eliminazione dello stesso ma la ricerca di strumenti che tutelino gli interessi delle parti in gioco.

Il TPO, in linea di massima, è la proprietà dei diritti economici di un calciatore da parte di soggetti terzi al mondo del calcio. Tale forma d'investimento sui diritti economici del calciatore, è una pratica comune nel Sud America. Infatti in questi paesi molti club hanno una cassa limitata ed alle volte sono in piena crisi finanziaria. Attraverso i TPO si coprono i costi di gestione o di acquisto di un calciatore, al fine di avere una percentuale sulla futura vendita.

Il TPO non è stato visto come una semplice forma d'investimento ma come una minaccia all'indipendenza dei club. Sulla scorta di tale affermazione vengono emanate negli anni delle norme, tese a rendere meno influente questo tipo di sistema.

Tra i primi paesi ad accorgersi della minaccia del TPO è stata la stessa Inghilterra, la "patria" del calcio. Tale decisione veniva presa sull'onda del caso Tevez e Mascherano. I due giocatori argentini, tramite il loro manager Kia Joorabchian, venivano trasferiti dal Corinthians al West Ham. Durante l'esame della documentazione relativa al trasferimento emerse una clausola contrattuale in forza della quale il calciatore avrebbe potuto trasferirsi, in ogni finestra del mercato, senza nessun tipo di autorizzazione da parte della società di appartenenza.

Per contrastare tale situazione nel 2008 la Lega inglese emanò le norme L34 e L35, che di fatto vietavano l'influenza da parte di soggetti terzi e nell'Ottobre 2007 la FIFA modificò il Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori inserendo, all'art. 18 il divieto di influenza di soggetti terzi nell'acquisto e nei trasferimenti dei calciatori.

L'allenatore Allerdycce non ha violato tale norma ma sicuramente ha messo in atto delle azioni che, dal nostro ordinamento sportivo, sarebbero ritenute violative della lealtà, probità e correttezza come indicato dall' art. 1bis c. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il reclamo al giudice sportivo: istruzioni per l'uso

L'inizio del campionato può diventare terreno fertile per ricorsi avverso lo svolgimento delle gare. L'articolo che segue vuole fare chiarezza sulla normativa vigente. L'art. 46 del CGS disciplina i ricorsi avverso il regolare svolgimento della gara. Prima di tutto bisogna specificare che cosa si intende per "regolare svolgimento della gara", a questo proposito l'art. 29 c. 2 e 3 afferma che: "I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35. Il giudice sportivo può effettuare audizioni ai fini della decisione. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.". Per poter procedere con il reclamo, questo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce (per la partita giocata di domenica si ha tempo fino alle 24 del Lunedì successivo). Il preannuncio ha la funzione di preavvisare la Lega o il Comitato dell'intenzione di procedere con il reclamo. Il reclamo vero e proprio viene motivato e corredato dalla relativa tassa reclamo. Entrambi devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara (con partita giocata di domenica, si avrà tempo fino alla domenica successiva per inviare il reclamo). Il reclamo dovrà essere inviato prima alla società controparte e successivamente la si invierà insieme alla relativa attestazione d'invio al Comitato Regionale. L'invio potrà avvenire attraverso raccomandata o con mezzo equipollente. Le questioni che possono interessare un reclamo riguardano: le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, il comportamento dei sostenitori, la regolarità dello

svolgimento della gara, la regolarità del campo da giuoco e la posizione irregolare dei tesserati che partecipano alla gara. Si escludono dal sindacato del Giudice sportivo le decisioni tecniche o disciplinari assunte dall'arbitro nel corso della gara così come definito dalla regola 5 del Regolamento del giuoco del Calcio. Occorre infine ricordare che il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice sportivo è privo di contraddittorio: non si può essere ascoltati personalmente e non si può prendere visione o estrarre copia dei documenti ufficiali.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

Il Cartellino verde di Galano

Fair play: assegnato a Galano del Vicenza il primo Cartellino Verde della Serie B

La 7^a Giornata del Campionato Serie B ConTe.it 2016-2017 si segnala per il primo Cartellino Verde assegnato dall'arbitro Marco Mainardi all'attaccante del Vicenza Cristian Galano. Il Cartellino Verde è un riconoscimento istituito la scorsa stagione dalla Lega B, in collaborazione con l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) e la CAN B, finalizzato a segnalare al termine delle partite, gesti non ordinari, ma speciali ed esemplari dei quali si rendano protagonisti positivi i tesserati sui terreni di gioco del secondo Campionato professionistico nazionale.

All'8' del secondo tempo della sfida tra Virtus Entella e Vicenza, il direttore di gara ha concesso un calcio d'angolo a favore della squadra veneta, ma Galano ha segnalato che il pallone non era stato toccato da un avversario e il gioco è ripreso con una rimessa dal fondo per l'Entella.

Il significativo gesto di lealtà e correttezza di Cristian Galano arricchisce una stagione iniziata nel migliore dei modi, con l'aumento costante del numero degli spettatori sugli spalti, del pubblico televisivo soprattutto della correttezza come dimostra il numero di espulsioni, il più basso delle ultime sette stagioni con un -48,5% rispetto allo scorso campionato e addirittura un -58% in relazione alla 2014/15. (www.figc.it)

Nuovi tecnici professionisti: per la prima volta un'allenatrice UEFA A si abilita con

il massimo dei voti

Dopo i 54 nuovi abilitati che hanno seguito il corso UEFA A a giugno e luglio, il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato altri 6 allenatori professionisti, che hanno superato le prove finali dopo aver frequentato il corso UEFA A di Coverciano dal 14 marzo al 18 maggio scorso.

Elisabet Spina ha ottenuto il massimo punteggio disponibile alle prove finali: si tratta della prima volta in cui un'allenatrice professionista si è abilitata con il punteggio di 110 su 110. Come gli altri 5 nuovi allenatori professionisti UEFA A, potrà guidare tutte le squadre giovanili - incluse le formazioni Primavera - e le prime squadre fino alla Lega Pro inclusa; con l'abilitazione UEFA A è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e in Serie B. (www.figc.it)

Modifica dell'art. 40 Regolamento Tecnico

Art. 40 Obblighi e deroghe

..... OMISSIS

D) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un

Allenatore di 1a

categoria-UEFA PRO, di 2a

categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3a

categoria o

Allenatore Dilettante;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

D1) Campionato Dilettanti di III categoria

Per la conduzione tecnica delle prime squadre che partecipano al Campionato Dilettanti di III categoria, non è obbligatorio tesserate un Allenatore abilitato dal Settore Tecnico.